

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana-Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 18 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera inviata all'intermediario in data 9.3.2009 il ricorrente lamenta delle anomalie riscontrate a seguito di una precedente accensione di un conto corrente e chiede la chiusura di quest'ultimo; la Banca dà seguito a tale richiesta procedendo all'estinzione del conto corrente.

A seguito della richiesta del ricorrente, il 14.4.2009 la Banca procede anche all'estinzione del conto di moneta elettronica; in riferimento a tale rapporto il cliente presenta ricorso all'Ombudsman, che lo dichiara inammissibile in quanto avente ad oggetto problematiche relative alla *privacy*.

Tra il 17 ed il 24 agosto 2009 il ricorrente cerca di riaprire con lo stesso intermediario un nuovo c/c on line; la Banca gli comunica che non è "più" possibile accedere al servizio "per problemi tecnici connessi alla registrazione" del codice fiscale.

Pertanto, il 24.8.2009, il ricorrente sporge reclamo alla Banca; quest'ultima risponde il 22.10.2009 di non potere adempiere alla richiesta di apertura in quanto "la concessione di servizi bancari fa parte delle scelte imprenditoriali che la Banca opera nell'ambito della propria autonomia decisionale".

Successivamente, il cliente invia nuove mail all'intermediario e l'1.12.2009, presso una Camera di Commercio, esperisce un tentativo di conciliazione al quale la Banca non aderisce.

Il 2.12.2009 il ricorrente presenta ricorso all'ABF, chiedendo:

- il risarcimento spese e "danni morali" per la mancata apertura del conto *on line*;
- in alternativa, di imporre alla banca di aprire il contratto.

DIRITTO

Ribadita la competenza dell'ABF in materia di responsabilità precontrattuale (Comunicato della Banca d'Italia del 18.1.2010), il Collegio ha ritenuto di primaria importanza la constatazione dei cessati rapporti tra l'intermediario ed il ricorrente, a seguito di esplicita richiesta di quest'ultimo. Su tale base ha condiviso l'inesistenza di obblighi giuridici in capo all'intermediario di erogazione dei servizi, atto che dipende dalla scelta compiuta in autonomia dall'intermediario stesso nei confronti dei singoli soggetti che ne facciano richiesta. Ovviamente la richiesta di nuova attivazione di un contratto già sciolto per iniziativa del cliente corrisponde perfettamente alla ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto contrattuale. Ne consegue che la pretesa del ricorrente appare sfornita di base legale.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO